

Copyright e protezione delle opere intellettuali



Avv. Bruno Telchini
Studio Legale Telchini & Mayr
Presidente d'Onore dell'Unione Avvocati Europei

CENNI INTRODUTTIVI

➤ Legge sul diritto d'autore (cd. L.D.A., Legge 22.4.1941, n. 633)

Articolo 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

- Opera dell'ingegno
- Carattere creativo
- Forma espressiva

Articolo 2

- Individua un elenco esemplificativo di opere proteggibili

DEFINIZIONE DI OPERA TUTELABILE

- Cassazione civile, sentenza n. 10300 del 29.5.2020

Il concetto giuridico di creatività, elevato a presupposto della tutela accordata dalla L. n. 633 del 1941 al diritto d'autore, postula che l'opera dell'ingegno sia frutto di "personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell'art. 1 della legge" e consiste non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione "ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività" (Cass., Sez. I, 28/11/2011, n. 25173) o, come di nuovo da ultimo ribadito in ambito Eurounitario, "che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo" (C. Giust. 12.9.2019, C-683/17, Cofemel).

L'accertamento se l'opera dall'ingegno abbia carattere originale o, comunque, creativo, tale da meritare la protezione della legge nei confronti di altra, che si assume plagiarla, è rimesso all'incensurabile accertamento dal giudice di merito.

CREAZIONI PUBBLICITARIE

➤ Possono essere protette dal diritto d'autore

- Tribunale di Torino, sentenza del 28.7.2010

Sebbene la pubblicità non sia compresa nell'elencazione di cui all'art. 2, è assolutamente pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che anche le creazioni pubblicitarie godano della tutela del diritto di autore laddove posseggano i requisiti previsti dall'art. 1 della LDA e, più specificamente, posseggano i requisiti di creatività, originalità e compiutezza espressiva.

Quanto alla compiutezza espressiva, con tale definizione si sintetizza la necessità che, per poter parlare di "opera" dell'ingegno, ci si deve trovare di fronte ad una forma espressiva non elementare che rappresenti con bastevole organicità idee e sentimenti. Applicata al settore pubblicitario la compiutezza espressiva si concretizza nella capacità dell'opera di veicolare un messaggio facilmente riconoscibile ed immediatamente comprensibile — e quindi, ancorché sintetico, idoneo a catturare l'attenzione del consumatore e a rafforzare o modificare le sue opinioni — senza che venga fatto alcun utilizzo del nome del prodotto pubblicizzato o del suo produttore.

CONTENUTO DEL DIRITTO D'AUTORE

➤ Articolo 2577 Codice civile

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

- Diritti di utilizzazione economica
- Diritto morale d'autore

DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

➤ Esercizio dei diritti esclusivi

- Art. 12 L.D.A.

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

- Art. 25 L.D.A.

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

➤ Tipologia di diritti esclusivi

- Art. 13 L.D.A. → diritto esclusivo di riprodurre l'opera
- Art. 14 L.D.A. → diritto esclusivo di trascrivere l'opera
- Art. 15 L.D.A. → diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera
- Art. 16 L.D.A. → diritto esclusivo di comunicazione al pubblico
- Art. 17 L.D.A. → diritto esclusivo di distribuzione
- Art. 18 L.D.A. → diritto esclusivo di modificare, elaborare, trasformare e tradurre l'opera
- Art. 18-bis L.D.A. → diritto esclusivo di noleggio e dare in prestito

DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

➤ ART. 13 L.D.A.

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

➤ ART. 14 L.D.A.

Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.

➤ ART 15 L.D.A.

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

➤ ART. 16 L.D.A.

Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

➤ ART. 17 L.D.A.

Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

➤ ART. 18 L.D.A.

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.

Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera prevista nell'art. 4.

L'autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

➤ ART. 18 bis L.D.A.

Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

DIRITTO MORALE D'AUTORE

➤ Diritto personalissimo dell'autore

- Art. 20 L.D.A.

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

- Art. 22 L.D.A. → *L'autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.*
- Diritto di paternità è indipendente e può essere rivendicato anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica
- Inalienabile e senza limite di tempo

DIRITTO MORALE D'AUTORE

→ Diritto di menzione

- Cassazione civile, sentenza n. 4723 del 3.3.2006 (cfr. anche Cass. civ. 13.2.2018, n. 3445)

In tema di diritto d'autore, lo sfruttamento non autorizzato dell'opera non comporta l'automatica violazione anche del diritto morale dell'autore alla paternità della stessa, avendo l'illecito di cui all'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 natura e genesi diverse rispetto a quelli elencati negli artt. 12 ss. della stessa legge. In particolare, nel caso in cui le modalità dello sfruttamento non autorizzato - quale, nella specie, l'utilizzazione di un brano musicale come sottofondo di un messaggio pubblicitario - non comportino l'indicazione dell'autore dell'opera, la mancata menzione di questi non può essere considerata integrante una presunzione di indebita attribuzione della paternità all'utilizzatore, presunzione che non trova riscontro nella legge.

- Diritto di menzione può essere escluso in presenza di un consolidato uso negoziale (es. spot tv)

DIRITTO MORALE D'AUTORE

→ Rielaborazione dell'opera

➤ Tribunale di Milano, sentenza del 28.4.2016

Mancando nel caso di specie la deduzione di un pregiudizio, la domanda va rigettata nel merito, osservandosi, altresì, che è ravvisabile in capo al titolare del diritto di utilizzazione dell'opera pubblicitaria un diritto alla rielaborazione dell'opera, al fine di rendere la stessa fruibile dagli utenti attraverso le modalità più confacenti a ciascun mezzo di comunicazione.

- Necessaria esistenza di un pregiudizio per l'autore
- Diritto riservato alle sole persone fisiche

DIRITTO MORALE D'AUTORE

→ Svilimento dell'opera

➤ Tribunale di Bologna, sentenza del 31.10.2014

Si considerano lesivi del diritto all'integrità dell'opera sia gli atti che incidono materialmente sull'opera stessa, sia quelli che, pur non incidendo direttamente sull'integrità dell'opera, si estrinsecano in modalità di presentazione di questa tali da alterare la personalità dell'autore per come essa risulta rispecchiata dalla sua creazione (App. Milano, 3.6.2003; Trib. Milano, 6.7.2004). In particolare, il degrado, il danneggiamento o la collocazione dell'opera in un luogo diverso o deteriore rispetto a quello originario sono stati considerati lesivi personalità dell'autore in quanto incidenti sulla sua reputazione presso il pubblico (Trib. Taranto, 20.12.2006; Trib. Milano, 20.1.2005).

- Lesione dell'onore e della reputazione dell'autore in misura non trascurabile
- Liquidazione del danno in via equitativa

CESSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

➤ Cessione a titolo derivato

- Art. 107 L.D.A.

I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

- Art. 109 L.D.A.

La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, sempreché tale facoltà spetti al cedente.

CESSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

→ Cessione del supporto materiale

➤ Cassazione civile, sentenza n. 11343 del 19.12.1996

Poiché l'autore resta titolare dei diritti di riproduzione dell'opera benché l'abbia ceduta a terzi, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 110 l.a., nella specie non può porsi una tale questione di estensione dei diritti del cessionario dell'originale.

- Cessione del supporto (cd. «corpus mechanicum») non implica cessione dei diritti di utilizzazione
- Tranne i casi normativamente previsti (art. 109 L.D.A.)
- Possibile interpretazione estensiva (Cass. civ. 20188 del 18.8.2017).

CESSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

➤ Prova scritta del contratto

- Art. 2581 Codice civile

I diritti di utilizzazione sono trasferibili. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.

- Art. 110 L.D.A.

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

- Forma scritta «ad probationem»
- Rilevanza della norma con riferimento al conflitto tra titolari del medesimo diritto di sfruttamento
- I terzi possono eccepire la cessione anche con altri mezzi

REALIZZAZIONE DELL'OPERA SU INCARICO

- Cassazione civile, sentenza n. 13171 del 24.6.2016

*Trattandosi di opera soggetta alla disciplina del diritto d'autore, egli ne ha conservato la paternità, in quanto creatore della stessa ma, per effetto del contratto di prestazione d'opera professionale, il **committente ne ha acquisito a titolo originario i diritti di utilizzazione economica nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto.***

Non v'è stato un trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, nel senso considerato dall'art. 110 L.D.A., ma l'esecuzione di un contratto d'opera professionale che ha consentito all'opera di venire alla luce, con la sua originalità e proteggibilità, e di essere acquisita in via originaria al patrimonio del committente, il quale era legittimato ad utilizzarla economicamente per gli scopi pubblicitari che erano stati concordati.

- Salvo patti limitativi con cui l'autore si riserva taluni diritti
- Accordo concluso anche telefonicamente

ENTI PUBBLICI

➤ Art. 11 L.D.A.

Alle Amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

➤ Cassazione civile, sentenza n. 2197 del 4.2.2016

Anche quando risulti applicabile la L. n. 633 del 1941, art. 11, non può dunque escludersi la legittimazione dell'autore effettivo dell'opera a contrastarne un'utilizzazione indebita, così rivendicandone la paternità, salva ogni questione attinente ai suoi rapporti con l'ente committente, che non ne abbia autonomamente disposto.

TUTELA GIUDIZIALE

➤ Art. 156 L.D.A.

*Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e **sia vietato il proseguimento della violazione**. Pronunciando **l'inibitoria**, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.*

➤ Azione davanti alle competenti Sezioni specializzate in materia d'impresa

GIUDIZIO CAUTELARE

- Consente di ottenere provvedimenti d'urgenza
- Esame sommario degli elementi probatori offerti
 - Fumus boni iuris → Ragionevole sospetto di lesione del diritto d'autore
 - Periculum in mora → Pregiudizio attuale

Deve ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora qualora, anche per natura dei rapporti giuridici controversi, la protrazione di una condotta che allo stato appare illegittima determinerebbe un danno sia di immagine che economico insuscettibile di essere ristorato per equivalente (Tribunale di Venezia 14.4.2004, fonte Sez. Spec. Prop. Ind. e Intell., 2004)

- Efficacia provvisoria da confermarsi nell'eventuale giudizio di merito (art. 162-bis L.D.A.)

PROVVEDIMENTI CAUTELARI

➤ Art. 161 L.D.A.

Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

➤ Misure cautelari preventive o in corso di causa.

➤ Si tratta di misure che possono accompagnare l'inibitoria o possono essere mirate ad accertare la lesione dei diritti d'autore ai fini del successivo provvedimento di inibitoria.

RISTORO VIOLAZIONE DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA

➤ Art. 158 L.D.A.

Chi venga lesa nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.

➤ Danni economici e danni morali

AZIONI A DIFESA DEL DIRITTO MORALE

➤ Art. 168 L.D.A.

Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili, in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute nella sezione precedente, salva l'applicazione delle disposizioni dei seguenti articoli.

➤ Art. 169 L.D.A.

L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicità.

➤ Art. 170 L.D.A.

L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.

RISTORO PER LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO MORALE

➤ Cassazione Civile, sentenza n. 25510 del 16.12.2010

La lesione del diritto d'autore, pur nella componente di diritto della personalità riferito alla paternità ed integrità dell'opera e non all'utilizzazione della stessa, può dar luogo al risarcimento del danno patrimoniale, qualora dalla sua lesione sia derivato un pregiudizio economico al soggetto che ne è titolare, ed in tal caso la risarcibilità del danno è illimitata, non restando soggetta alla restrizione ai soli casi determinati dalla legge, la quale riguarda, invece, il danno non patrimoniale, alla stregua dell'art. 2059 cod. civ., secondo la sua interpretazione costituzionalmente orientata. (Nel caso di specie, la C.S. ha ritenuto immune da violazione di legge la sentenza di appello, che aveva ravvisato il danno patrimoniale per lesione del diritto d'autore subito da un artista, il quale aveva progettato ed eseguito la decorazione di una fontana posta all'ingresso di un parco divertimenti, in seguito modificata da terzi mediante sostituzione delle piastrelle originali con altrettante che ne costituivano una mediocre imitazione e con l'inserimento del nome dell'attore su una di esse).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Intervento: Avv. Bruno Telchini
Supporto scientifico: Avv. Mirko Guarienti